

Guido Neppi Modona, *I magistrati e le leggi razziste del 1938**

1. *In grande maggioranza i magistrati rimasero silenti.*

Gli atteggiamenti dei giudici nei confronti della persecuzione contro gli ebrei sono tra le pagine più opache della storia della magistratura italiana, sotto il duplice aspetto della connivenza con la politica razziale del regime e della successiva totale rimozione nel corso del periodo repubblicano.

In almeno tre momenti i magistrati, pur essendo raggiunti in prima persona dalla pervasività e capillarità delle interdizioni antisemite, rimasero inerti, "figure silenti", come sono stati definiti nella più recente e documentatissima ricerca sull'offensiva mussoliniana contro gli ebrei¹. Tra la fine del 1938 e l'inizio del 1939, in concomitanza con l'entrata in vigore del regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728² - che costituisce il testo fondamentale per la difesa della razza italiana dalla "contaminazione ebraica" - il ministro della giustizia Arrigo Solmi chiese ai magistrati una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, al fine di verificare la "purezza razziale dell'intero apparato"³.

Sulla base delle risposte, a partire dal mese di gennaio 1939 diciassette magistrati vengono dispensati d'ufficio dal servizio e altri quattro - di cassazione e di corte di appello - chiedono di essere messi a riposo per non subire l'onta della dispensa d'ufficio. Così da un giorno all'altro scompaiono dai loro uffici 21 magistrati distribuiti lungo l'intera scala gerarchica, operanti anche in grandi sedi giudiziarie quali Roma, Milano, Torino, Genova, Trieste, Bologna, e quindi in contesti in cui la loro

* Per questa relazione ho in parte utilizzato quanto avevo esposto nel Convegno "Le leggi razziali del 1938" promosso dall'Accademia delle Scienze a Torino il 19-20 novembre 2018.

¹ Riferendosi agli esponenti della scienza giuridica italiana S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, p. 10, parla di "immensa palude abitata da figure silenti".

² Le varie tappe che precedono il regio decreto legge del 1938 sono analiticamente ricostruite da M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, nuova ed. ampliata, 2017.

³ L'appartenenza alla razza italiana e l'iscrizione al P.N.F. vennero poi introdotte quali condizioni per essere ammessi in magistratura dall'art. 8 dell'ordinamento giudiziario del Guardasigilli Grandi del 30 gennaio 1941, unitamente alla cittadinanza italiana e al sesso maschile. Più in generale sulle svolte totalitarie dell'ordinamento giudiziario del 1941 cfr. A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Milano, il Mulino, 2012, p. 226 ss.

scomparsa non poteva passare inosservata. A Torino vennero espulsi Mario Levi, consigliere di corte di appello, e Umberto Muggia, giudice di tribunale.

Ebbene, non risulta che alcuno dei circa 4200 magistrati allora in servizio abbia preso in qualche modo le distanze dall'espulsione, magari rifiutando di rispondere alla richiesta di dichiarare la propria appartenenza razziale, e abbia manifestato pubblicamente solidarietà in favore dei colleghi espulsi. Tutto continuò come se nulla fosse successo.

Non reagirono neppure i primi presidenti di corte di appello, ai quali con la legge n. 1054 del 1939 fu conferito l'incarico di presiedere le commissioni distrettuali appositamente istituite per disciplinare gli albi aggiunti e speciali in cui erano stati confinati i professionisti ebrei cancellati dai relativi albi professionali. Gli albi aggiunti erano riservati agli ebrei discriminati e gli albi speciali agli ebrei non discriminati, questi ultimi abilitati a svolgere attività professionale solo nei confronti dei correligionari. Anche in questo caso non risulta che alcun primo presidente abbia preso le distanze da una delle misure più odiose e umilianti contro gli ebrei, eccependo ad esempio che si trattava di compiti amministrativi estranei alle funzioni giudiziarie⁴.

I magistrati rimasero silenziosi allora e, per quanto possa apparire paradossale, continuarono a rimuovere la memoria delle leggi razziali anche dopo la caduta del fascismo. Molti magistrati hanno pubblicato nel periodo repubblicano, per lo più in forma autocelebrativa, memorie che coprono anche gli anni del regime, ne ho consultate otto, ma in nessuna ho trovato cenni alle leggi razziali e all'espulsione dei loro colleghi ebrei. Un libro di memorie particolarmente attento agli avvenimenti del 1938, tra le iniziative del regime di quell'anno si limita a menzionare criticamente le campagne e le circolari ministeriali contro l'uso del "lei" e quelle volte a promuovere il "passo romano" nelle cerimonie fasciste, riservando un

⁴ Sulle iniziative del Guardasigilli Solmi volte ad accertare la non appartenenza alla razza ebraica, sulla dispensa dal servizio dei magistrati ebrei, sulle commissioni per la tenuta degli albi speciali per i professionisti di razza ebraica v. G. Scarpari, *I magistrati, il fascismo, la guerra*, in "Questione giustizia", 2008, pp. 76 ss., 84 ss. In particolare G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Venezia, Marsilio Editori, 2012, p.204, 206, mette in rilievo il "silenzio pubblico assordante" dei magistrati nei confronti dei colleghi ebrei dispensati per legge.

confuso cenno all'articolo di un quotidiano che richiama lo spirito della razza⁵.

2. Ma non tutti rimasero silenti.

Ma non tutti i magistrati si limitarono a rimanere silenti. La pubblicazione nel 1939 della nuova rivista "Il diritto razzista" offre a numerosi alti magistrati, senza esserne richiesti né sollecitati, l'occasione perfetta per esternare la propria fede razzista⁶. Ne ho incrociati almeno una ventina.

Tra coloro che inviarono calorosi messaggi di adesione alla nuova rivista figurano il primo presidente onorario della cassazione Alessandro Marracino, sette presidenti di sezione della cassazione (Antonio Azara, Ettore Casati, Oreste Enrico Marzadro, Salvatore Messina, Guido Mirabile, Domenico Rende, Francesco Saverio Telesio), un avvocato generale dello stato (Adolfo Giaquinto), il primo presidente della Corte di appello degli Abruzzi Alfredo Cioffi, due procuratori generali di corte di appello (Pietro Pagani e Alfredo Jannitti Piromallo), un consigliere di cassazione (Ernesto Eula), il presidente della magistratura del lavoro (Emanuele Piga). In tempi e per periodi diversi alcuni fecero parte del Comitato scientifico della rivista (Azara, Casati, Giaquinto, Marracino, Rende, ai quali è doveroso aggiungere il presidente del Consiglio di Stato Santi Romano e il presidente di sezione Massimo Di Donato), altri del Comitato di redazione (Cioffi, Mario Manfredini, sost. proc. generale della cassazione, Emilio Ondeì, pretore, nonché due consiglieri di Stato, Angelo De Marco e Michele La Torre). Su "Il Diritto razzista", su altre riviste razziste e su riviste non specializzate, tra gli altri pubblicarono articoli più o meno ferocemente antisemiti Cioffi, Giaquinto, Manfredini, Marracino, Ondeì,

⁵ A. Caprioglio, *Il magistrato sgradevole*, Milano, Pan Editrice, 1970, p. 106-107.

⁶ La compromissione a vari livelli di numerosi alti magistrati con la rivista "Il diritto razzista" (e la loro mancata epurazione) è documentata da v. G. Scarpari, *Una rivista dimenticata: "Il diritto razzista"*, in "Il Ponte", 2004, pp. 112-146; Id., *I magistrati, il fascismo, la guerra*, cit., p. 77-78; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista "Il diritto razzista" (1939-1942)*, in Menozzi, Moretti, Pertici (a cura di), *Cultura e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 382 ss.; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 48 ss. Le sentenze della cassazione sulle leggi razziali sono qualificate da A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 203, come una pagina nera della magistratura italiana. La valutazione è corroborata da ampi richiami bibliografici.

Rende, nonché Mario Baccigalupi, giudice del tribunale di Milano, e, come vedremo tra poco, Sofo Borghese.

In una recente ricerca in corso di pubblicazione Saverio Gentile ha ricostruito le vicende della mancata epurazione dei magistrati ora menzionati (costituisce un'eccezione Santi Romano che, sottoposto a epurazione, chiese e ottenne il proprio collocamento a riposo)⁷. Ne emerge un quadro da cui risulta - per quanto paradossale possa ora apparire con il senno di poi - che gli stessi organi preposti ai procedimenti di epurazione mostrarono di non considerare meritevoli di sanzione queste varie forme di condivisione, incoraggiamento e adesione alla politica antisemita del regime. Alcuni di quei magistrati furono in effetti sottoposti a procedimento di epurazione, ma per nessuno venne presa in considerazione l'adesione a "Il diritto razzista", e neppure averne fatto parte del Comitato scientifico o del Comitato di redazione, avere pubblicato articoli su "Il diritto razzista" e su "La difesa della razza", avere aderito al "Manifesto della razza" del 1938. Eppure Mauro Scoccimarro, Alto Commissario per l'epurazione, in una relazione del 1945 aveva sottolineato la necessità di considerare, tra le varie forme di adesione al regime, anche "la diffusione delle teorie razziali".

Altri cinque magistrati meritano una menzione particolare. Mario Baccigalupi, giudice del Tribunale di Milano e poi dal 1944 del Tribunale di Torino, ha tutti i titoli per essere definito il principale teorico del razzismo giuridico "italiano"⁸. Autore nel 1939 di una voluminosa monografia "Rinnovamento razziale nel pensiero giuridico", ove dedica ampio spazio alla nefasta influenza dell'"infezione ebraica", e di numerosi articoli su "La Difesa della razza" e "Il Diritto razzista", pone il concetto di razza al centro del diritto e dell'intero sistema giuridico. Sottoposto a giudizio di epurazione "per avere scritto alcuni articoli di

⁷ S. Gentile, *"Le mani nella pasta, gli occhi al cielo" e la coscienza sporca: la magistratura e le leggi antiebraiche tra fascismo e Repubblica*. In precedenza le vicende di alcuni di questi magistrati erano state prese in esame da I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia*, cit., pp. 382 ss. Sulla transizione degli alti magistrati dal fascismo all'ordinamento repubblicano, agevolata anche dalla mancata epurazione, v. V. Zagrebelsky, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia* (a cura di L. Violante), Torino, Einaudi, 1998, pp. 718 ss.; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Torino, Einaudi, 2018, p. 19 ss.

⁸ Sugli scritti giuridico-razzisti e sulla carriera di Baccigalupi v. S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 62 ss., 105; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto*, cit., p. 398.

carattere razziale" venne prosciolto dalla commissione di prima istanza. Lo ritroviamo nel 1949 promosso consigliere di corte di appello, destinato a Torino quale presidente di sezione del tribunale. In occasione della sua presentazione al concorso per la promozione a consigliere di cassazione, il 24 marzo 1955 il primo presidente della corte di appello di Torino Luigi De Litala invia un'informazione al ministro della giustizia, in cui tra l'altro segnala che "nelle materie agrarie non solo egli è uno dei maggiori competenti in Italia, ma ha scritto numerose note in varie materie giuridiche" (peraltro pudicamente non menzionate), "rilevando un robusto ingegno e un profondo intuito giuridico". Baccigalupi è promosso consigliere di cassazione in quello stesso anno e dal 1965 esercita le funzioni di presidente di sezione della cassazione.

Su un diverso terreno, ma altrettanto significativa è la posizione del giudice Carlo Alliney, protagonista di primo piano della politica razzista della Rsi. Lo troviamo capo di gabinetto di Giovanni Preziosi, fanatico assertore di lungo corso del razzismo antiebraico e responsabile dell'Ispettorato generale per la demografia e la razza istituito nel marzo del 1944. L'Ispettorato progettava nuovi e più feroci provvedimenti contro gli ebrei, ci si chiede quali potessero essere in un contesto in cui ormai gli ebrei venivano sistematicamente deportati e avviati ai campi di sterminio, se non provvedimenti relativi alla confisca dei beni. Il giudice Alliney era appunto incaricato della stesura delle nuove norme. Malgrado questa imbarazzante e impegnativa attività razzista nel periodo della Rsi non risulta sia stato sottoposto ad alcun procedimento epurativo. Dopo la guerra fu promosso consigliere di cassazione nel 1962 e fu, tra l'altro, procuratore della Repubblica a Palermo e nel 1968 presidente di sezione della corte di appello di Milano⁹.

Qualche cenno meritano anche Ernesto Eula e Vincenzo De Ficchy. Il primo (classe 1889) era assai bene inserito nel regime fascista: collaboratore della rivista "Echi e commenti" con articoli che illustrano la trasformazione fascista dello stato "ormai attuata sotto i segni della rivoluzione mussoliniana e della romanità", estimatore della rivista "il Diritto razzista", di cui aveva apprezzato "la nobiltà del fine" e

⁹ Di Alliney ebbe già a occuparsi P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e Repubblica*, in "Clio", 1999, n. 1, p. 94. V. anche G. Scarpari, *I magistrati, il fascismo*, cit., p. 104; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 313.

"l'intrinseco altissimo pregio", componente del CSM e della Suprema corte disciplinare (SCD) tra il 1941 e il 1943, collaboratore nel medesimo periodo dell'Ufficio legislativo del direttorio del P.N.F. Sottoposto a procedimento di epurazione e dispensato dal servizio con decreto dell'11 novembre 1944, a seguito di ricorso era stato reintegrato nelle funzioni nell'aprile 1945 (non aveva seguito Salò), divenendo poi procuratore generale (1953-1954) e primo presidente della cassazione dal 1954 al 1959. Forse dimentico dei principi costituzionali in tema di indipendenza anche all'interno della corporazione, in un periodo di rivendicazioni della magistratura associata particolarmente intense e vivaci, mediante il ventilato ricorso a forme di astensione dal lavoro, è autore nel 1956, in qualità di primo presidente della cassazione, di un appello telegrafico, non a caso indirizzato ai capi degli uffici giudiziari, "per esortare fermamente magistrati tutti dignitoso composto atteggiamento entro ordine legale"¹⁰.

Più anziano è Vincenzo De Ficchy (classe 1880), ricoperto di "incarichi e di onori" negli anni del regime, anch'egli componente del CSM e del SCD dal 1941 al 1943. L'11 novembre 1944 viene nominato dal guardasigilli Tupini del governo Bonomi presidente della II sezione penale della cassazione e successivamente presidente della Commissione per l'epurazione del ministero della giustizia, da cui venne esonerato per avere ricoperto l'incarico "con scarso impegno e poca fermezza". Torna così a presiedere la II sezione penale della cassazione, che sarebbe poi divenuta tristemente famosa per gli annullamenti in massa delle sentenze di condanna pronunciate dalle corti di assise straordinarie che giudicavano i reati di "collaborazionismo con il tedesco invasore" commessi durante la Rsi¹¹.

Emblematica del processo di rimozione e manipolazione del razzismo antiebraico è infine la vicenda di Sofo Borghese, scolpita in ciò che ha lasciato scritto durante il regime e poi dopo la Liberazione. Nei primi anni '40 è giudice militare nei tribunali militari di guerra e poi nel

¹⁰ Per cenni sulla figura di Eula v. G. Scarpari, *Una rivista dimenticata*, cit., p. 142-143; Id., *I magistrati, il fascismo*, cit., p. 111, nota 81; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società*, cit. p. 29-30. Eula è già menzionato da R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, cit., p. 351, quale giurista di rilievo durante il regime.

¹¹ Sul ruolo di De Ficchy v. G. Scarpari, *I magistrati, il fascismo*, cit., p.109-110; G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 106-107; A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 261.

tribunale militare di Milano anche nel periodo della Rsi; nel 1939 e nel 1940 aveva pubblicato due ampi saggi sul "Monitore dei tribunali" (Razzismo e diritto civile, Razzismo e diritto penale), nei quali tra l'altro sostiene che "gli ebrei rappresentano il pericolo maggiore per la nostra razza". Lo ritroviamo giudice del Tribunale di Milano e poi di Torino, autore nel 1949 di un commento sul "Foro italiano" dall'inquietante titolo "Considerazioni in materia di leggi e anti-leggi razziali", ove trova modo di affermare: che "la campagna razziale non fu mai sentita in Italia, dove non è mai esistito un problema ebraico"; che "la massa degli italiani ebbe a ribellarsi sin dall'inizio alla immorale campagna razzista"; che le leggi del dopoguerra volte a reintegrare i diritti patrimoniali dei cittadini dichiarati di razza ebraica... hanno creato in favore degli ebrei "una posizione di privilegio per gli effetti sostanziali, procedurali e tributari nei confronti non solo dell'altro contraente, ma spesso anche dei terzi"; che la legge "par destinata ad un paese dove l'accanimento della persecuzione avesse raggiunto gli eccessi delle uccisioni di massa, delle camere a gas e di altri sistemi teutonici la cui vergogna quasi incredibile è ormai consegnata alla storia". Conclude che "non resta che augurarsi una oculata revisione legislativa, che attenui la portata di disposizioni che per eliminare *alcune ingiustizie* (il corsivo è nostro) aprono la via ad altre". Non risulta che sia stato sottoposto a giudizio di epurazione e raggiunge i vertici della carriera quale procuratore generale della cassazione dal 1981 al 1983, anno del pensionamento per limite di età¹².

3. Dal tribunale della razza alla Corte costituzionale.

Un discorso a sé merita la vicenda, già ampiamente nota, del filo diretto che lega i componenti del tribunale della razza alla Corte costituzionale.

La legge 13 luglio 1939 n. 1024 istituisce il c.d. tribunale della razza, commissione amministrativa composta da tre magistrati e da due alti funzionari, chiamata a esprimere parere (vincolante) sulla facoltà del

¹² Su Sofo Borghese, i suoi scritti e le sue vicende anche nel periodo repubblicano v. S.Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, il Mulino 2011, pp. 63-64, 95-96, 261, 268-269; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia*, cit., p. 404-405, 414-415; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 30, 76, 130 e 351; G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica. I magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in G. Focardi e C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2015, p. 130 ss.

ministro dell'interno di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità alle risultanze degli atti dello stato civile. I tre magistrati nominati dal ministro furono Gaetano Azzariti, in qualità di presidente¹³, Antonio Manca e Giovanni Petraccone, tutti consiglieri di cassazione. Capo di gabinetto del presidente fu Giuseppe Lampis, anch'egli consigliere di cassazione. Il tribunale della razza rimase in funzione sino al 25 luglio 1943.

Tra le richieste di vedersi riconosciuta la non appartenenza alla razza ebraica, cioè di essere "arianizzati", numerose sono quelle - si parla di più di 50 - di chi intende dimostrare di essere il frutto di una relazione adulterina della madre ebrea con un appartenente alla razza ariana. L'arianizzazione - di per sé basata su presupposti probatori immorali - favorì un vero e proprio mercato, alimentato da una schiera di faccendieri e truffatori, di funzionari corrotti e di avvocati di bassa lega, basato su testimoni falsi chiamati a dichiarare di avere avuto occasionali rapporti sessuali con una donna ebrea sposata. Vi è da domandarsi- tenuto conto di queste discutibili funzioni - quali siano state le ragioni per cui l'immorale e "divisivo" istituto delle arianizzazioni venne affidato ad una commissione composta in maggioranza da alti magistrati, mentre nelle analoghe commissioni competenti per le "discriminazioni" concesse per meriti militari, civili e politici o per altre "eccezionali benemerienze" non era prevista la partecipazione di alcun magistrato.

Sottoposti a giudizio di epurazione, i tre alti magistrati componenti del tribunale della razza concordano una linea difensiva sostanzialmente comune, cioè di avere fatto parte di una "commissione tecnico giuridica, composta in prevalenza di magistrati, che consentiva di far dichiarare ariane persone che dagli atti dello stato civile risultavano ebrei. Parecchie famiglie israelite furono così sottratte ai rigori della legge"¹⁴.

¹³ In particolare sulla figura di Gaetano Azzariti quale straordinario esempio di continuità v. tra i tanti A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit. p. 213 ss.; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 245; G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in "Passato e Presente", 2005, n. 64, p. 75-76; M. Boni, *Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale*, in "Contemporanea", a. XVII, 2014, p. 577 ss.; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società*, cit., p. 31 ss. Nella sua qualità di presidente del tribunale della razza Azzariti era già stato menzionato da R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, cit., p. 409; R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 415 ss.; N. Tranfaglia, *Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche*, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 417.

¹⁴ V. I. Pavan, *Prime note su razzismo*, cit., p. 415-416.

Sia pure con modalità diverse e più o meno rapide, tutti e tre scamparono trionfalmente al giudizio di epurazione: d'altro canto - per quanto possa apparire paradossale - lo stesso Alto Commissariato per l'epurazione, in una comunicazione indirizzata al ministro della giustizia il 27 ottobre 1944, relativa alla posizione di Antonio Manca, aveva precisato che "la partecipazione, quale membro, del tribunale della razza non può costituire motivo di procedimento di epurazione". Per Azzariti, che del tribunale era presidente, l'epurazione si risolve in forma ancora più radicale, mediante la perentoria annotazione anonima sulla copertina del relativo fascicolo "non lo ritengo opportuno"¹⁵.

E' nota la sfolgorante carriera di Azzariti anche nel periodo repubblicano: salvo il breve periodo nel 1943 in cui è ministro della giustizia nel primo governo Badoglio, continua a essere direttore del potente ufficio legislativo del ministero della giustizia (lo è stato dal 1928 al 1949), è consulente giuridico del guardasigilli Togliatti nel 1945-46, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in pensione dal 1951, è nominato nel 1955 dal Presidente Gronchi giudice della Corte costituzionale, di cui nel 1957 diviene presidente eletto dai suoi colleghi della Corte sino al 1961, anno della morte. Anche Manca e Lampis divennero giudici della Corte costituzionale, eletti rispettivamente nel 1953 e nel 1955 dai loro colleghi della cassazione, tra i quali vi erano, evidentemente, tutti i consiglieri, anche quelli razzisti, che avevano fatto carriera durante il fascismo. La Corte entrerà poi in funzione nel 1956 e Manca rimase in carica sino al 1968.

Per non fare torto a nessuno circa l'ambito traguardo della Corte costituzionale, si può ricordare anche Luigi Oggioni¹⁶, giudice della cassazione che era stata ricostituita nella Rsi, divenne poi nell'Italia repubblicana primo presidente della cassazione dal 1959 al 1962 e infine fu nominato nel 1966 dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat giudice

¹⁵ A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 216.

¹⁶ Menzionato anche da E. Bruti Liberati, *Magistratura e società*, cit., p. 27-28; A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 306; M. Boni, *op. cit.*, p.

della Corte costituzionale, ove rimase in carica, dal 1975 come vicepresidente, sino al 1978.

Sembra cioè che l'aver esercitato funzioni presso il tribunale della razza e l'aver seguito la Rsi dopo l'8 settembre 1943 siano stati considerati nel periodo repubblicano titolo di merito per essere nominato dal Presidente della Repubblica o eletto dai colleghi della cassazione giudice della Corte. L'unico a non essere premiato con la Corte costituzionale fu Petraccone, che ritroviamo dopo il 1945 presidente di sezione della cassazione e vice-presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

4. *Si poteva continuare a fare il giudice anche senza essere iscritti al P.N.F.: l'esempio della corte di appello di Torino.*

Al termine di questa assai poco lusinghiera rassegna di magistrati più o meno alti e più o meno conniventi con la persecuzione antiebraica, certamente tutti in grande sintonia con il regime, merita qualche cenno chi durante il regime riuscì a difendere la propria dignità di giudice indipendente, non colluso con il fascismo.

Non mi riferisco solo alla già ampiamente nota vicenda di Domenico Riccardo Peretti Griva, eccezionale magistrato antifascista, impegnato nella Resistenza durante la Rsi, nominato clandestinamente dal CLN regionale piemontese presidente della corte di appello di Torino nel luglio del 1944 e dopo la Liberazione effettivo presidente sino al 1952¹⁷. Voglio parlare brevemente di un altro magistrato della corte di appello di Torino, Giacinto Bozzi, nominato clandestinamente dal CLN nel luglio del 1944 procuratore generale, carica poi effettivamente ricoperta dalla Liberazione al marzo 1946. Ebbene, nei vari rapporti informativi su Giacinto Bozzi¹⁸, sempre eccezionalmente lusinghieri, indirizzati al ministro, al CSM e alle autorità giudiziarie superiori, a partire dal 1936 si dà atto che non è iscritto al P.N.F. Il dato è talvolta accompagnato da frasi di giustificazione, ad esempio che non è iscritto al partito "non già perché

¹⁷ Da ultimo mi permetto rinviare a G. Neppi Modona, *Il magistrato "cospirante" negli anni della Resistenza*, in F. Campobello (a cura di), *Una spina dorsale. Domenico Riccardo Peretti Griva: magistrato, antifascista, fotografo*, Torino, Edizioni SEB 27, 2017, p. 55 ss., e gli altri saggi contenuti nel volume.

¹⁸ I dati relativi a Giacinto Bozzi sono tratti dal fascicolo personale presso il ministero di grazia e giustizia, IV versamento, b. 39, fasc. 69639.

non vi aderisca o non segua con fede e ammirazione la fulgida opera del regime", ma perché, quale presidente della sezione penale del tribunale di Cuneo, si sarebbe trovato in una posizione gerarchicamente subordinata nei confronti di avvocati che esercitavano la professione forense davanti alla sua sezione iscritti al fascio con maggiore anzianità.

A partire dal 1939 nei rapporti si dà anche notizia che, in qualità di consigliere della III sezione della corte di appello (presieduta da Peretti Griva), è stato l'estensore di una sentenza (5 maggio 1939 - Rosso c. Artom) in tema di legislazione razziale che oggi potremmo definire garantista, in cui tra l'altro si sostiene che, ove si faccia questione di un diritto civile o politico, il giudice ordinario è competente a decidere anche le questioni relative all'appartenenza alla razza ebraica, materia che l'art. 26 del regio decreto legge n. 1728 del 1938 sulla difesa della razza aveva dichiarato di competenza esclusiva del ministro dell'interno.

E' presumibile che la sentenza del 5 maggio abbia ispirato le due circolari di poco successive in data 27 maggio del primo presidente della corte di appello di Torino Giulio Ricci, indirizzate rispettivamente ai presidenti dei tribunali del distretto e ai presidenti di sezione della corte di appello: premessa la gravità e l'importanza delle questioni poste a tutela della razza, "tutela cui il regime ha giustamente ritenuto di dover provvedere nel modo più vigoroso", le circolari segnalano l'esigenza che i capi degli uffici siano sempre tempestivamente informati di tali questioni e redigano essi stessi le relative sentenze¹⁹.

Tornando alla sentenza Peretti Griva-Bozzi il primo presidente Ricci precisa nei rapporti informativi inviati al ministero che la sentenza è erronea, che ha dovuto richiamare sia il presidente della sezione Peretti Griva sia l'estensore Giacinto Bozzi per non esserne stato preventivamente informato, ma conclude che, comunque, la sentenza non poteva costituire

¹⁹ Vedile ora in S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 541-542. In precedenza in data 24 novembre 1938 lo stesso Giulio Ricci aveva inviato al ministro della giustizia una relazione per comunicare, sulla base delle informazioni ricevute dal presidente del tribunale di Torino, che gli ebrei stavano correndo ai ripari per eludere o rendere inapplicabili le limitazioni alle aziende e società industriali e commerciali e alle proprietà immobiliari previste dalle recenti leggi razziali (vedila in S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 511-512). Giulio Ricci muore il 16 giugno 1939, meno di un mese dopo le due circolari, e gli succede Ciro Gini. Il fascicolo personale di Ricci presso il ministero della giustizia (III versamento, b. 225, fasc. 65625) non contiene documentazione utile ai fini della presente ricerca; sono presenti moltissime richieste al ministero per assumere importanti incarichi extragiudiziari.

motivo di demerito ai fini del concorso per la promozione a consigliere di cassazione. Nei successivi rapporti viene ancora menzionata la sentenza, ma si conferma che non può costituire motivo di demerito per l'estensore, e si continua a dare atto senza commenti che Bozzi non è iscritto al partito, pur avendo da tempo fatto domanda di iscrizione.

Evidentemente, però, non poteva passare inosservato che un giudice che partecipa ai concorsi per la promozione a consigliere di cassazione non è iscritto al partito. Nel corso del 1942 una fitta corrispondenza intercorre tra la direzione del personale del ministero della giustizia, il direttorio nazionale del P.N.F. e il primo presidente della corte di appello di Torino *Ciro Gini*. In conclusione, la Federazione di Torino viene "autorizzata" dal direttorio nazionale ad ammettere nel partito il consigliere di corte di appello *Giacinto Bozzi*. Iscrizione d'ufficio, quindi, come era successo l'anno precedente per *Peretti Griva*²⁰, in un contesto in cui entrambi hanno dimostrato che durante il regime si poteva sopravvivere come giudici senza essere iscritti al P.N.F., e si poteva anche emettere sentenze per tutelare il diritto degli ebrei di accesso alla giustizia ordinaria senza subire conseguenze particolarmente spiacevoli.

Stante il clima che si respirava ai vertici del distretto della corte di appello di Torino a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta era comunque necessaria una certa dose di coraggio per manifestare sentimenti antifascisti o semplicemente dimostrarsi non allineati con il regime. Al riguardo, è opportuno riservare qualche cenno al presidente della corte di appello *Ciro Gini* (già menzionato poco sopra), in carica dal 29 gennaio 1940, e al procuratore generale *Rosario Giglio*, in carica dal 17 maggio 1940.

Entrambi profondamente compromessi con il regime, sin dal luglio del 1944 erano stati collocati a disposizione con decreti del CLN regionale piemontese, ma si era trattato di provvedimenti clandestini di cui venne ovviamente omessa la pubblicazione e che diventeranno operativi solo dopo la Liberazione. In loro sostituzione erano stati rispettivamente nominati

²⁰ Per la vicenda v. *F. Campobello, Domenico Riccardo Peretti Griva: un magistrato indipendente sotto il fascismo*, in *F. Campobello* (a cura di), *Una spina dorsale*, cit., p. 52-54

Domenico Riccardo Peretti Griva e Giacinto Bozzi²¹, che svolgeranno effettivamente le funzioni dopo la Liberazione.

Ciro Gini era poi stato sottoposto a procedimento di epurazione dalla Prima Sottocommissione per l'epurazione dell'ordine giudiziario dell'Alta Italia istituita a Milano, accusato di "faziosità fascista", fra l'altro perché anteriormente al 25 luglio 1943 si era distinto "per un particolare atteggiamento di prona acquiescenza al regime fascista, perché zelante nell'usare e nell'imporre la camicia nera ed il distintivo, zelante nell'intervenire alle cerimonie politiche, nell'esaltare anche in pubblici discorsi le svariate riforme legislative del fascismo; nonché inchinevole nei rapporti personali con i gerarchi e di fronte alle pressioni e alle influenze di prefetti e di segretari federali" e "impari ai doveri che la nuova situazione dopo l'8 settembre imponeva ai rappresentanti più elevati della giustizia". Il collocamento a riposo era stato confermato dal decreto 1° marzo 1946, a norma dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 9 novembre 1945 n. 716, che prevedeva la facoltà del consiglio dei ministri di disporre nell'interesse del servizio il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi. Pur non essendo ammesso alcun gravame, né amministrativo né giurisdizionale, a seguito di ricorso il collocamento a riposo era stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione 14 luglio-10 novembre 1948, e Gini era stato richiamato in servizio e destinato alla cassazione con funzioni di presidente di sezione²².

Altrettanto e forse più compromesso con il regime è il procuratore generale Rosario Giglio, che prende possesso della carica il 14 settembre 1940, proveniente da Messina ove ricopriva la medesima carica. Si presenta con un *curriculum* filofascista di tutto rispetto: nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1937 a Messina riserva lodi sperticate a Mussolini: "genio tutelare da tutto il mondo invidiatoci", "questo genio, il Duce amatissimo", "nel segno del Littorio abbiamo vinto e nel segno del Littorio vinceremo", "S.E. Arrigo Solmi... interprete fedele dell'idea fascista e

²¹ G. Neppi Modona, *L'attività legislativa del CLNRP. Sanzioni contro il fascismo e amministrazione della giustizia*, in Istituto storico della Resistenza in Piemonte, *Aspetti della Resistenza in Piemonte*, Torino, Books Store, 1977, p. 341 ss., 428.

²² Sulle complesse vicende di Gini v. A. Grilli, *Tra fonda e collaborazione*, cit, p, 164 ss. La documentazione utilizzata nel testo è tratta dal fascicolo personale presso il ministero della giustizia (III versamento, fasc. 67358).

del volere del Duce". Prima ancora, quando lascia la carica di procuratore del re a Ravenna il segretario federale del fascio locale con una lettera del 25 settembre 1928 gli esprime "la profonda gratitudine delle Camice Nere ravennati" e il "rammarico nel perdere il magistrato integerrimo ed acuto che seppe in uno dei periodi più travagliati del Fascismo, contemperare... il rigore della legge alle contingenze create dalle particolari necessità agli uomini della Rivoluzione". La lettera è allegata alla richiesta in data 17 agosto 1932 di iscrizione al P.N.F., a cui risulta iscritto dal 1° gennaio 1933.

Sottoposto a procedimento disciplinare per faziosità fascista dalla Prima commissione per l'epurazione dell'ordine giudiziario dell'Alta Italia istituita a Milano, il 10 dicembre 1945 il giudizio viene dichiarato estinto in quanto risulta che Giglio era già stato collocato a riposo con decreto del presidente del consiglio del 1° ottobre 1945 a norma dell'art.2 del d.l. 11 ottobre 1944 n. 257 (sarebbe poi stato collocato a riposo anche con decreto 1° marzo 1946 ai sensi del d.lgs.lgt. 9 novembre 1945 n. 716). In una relazione senza data e sottoscrizione risulta che il collocamento a riposo è motivato dai suoi precedenti politici di "magistrato devoto all'ex regime fascista, del quale non mancava ripetutamente di contare i fasti in scritti e conferenze", "dal suo comportamento durante il periodo dell'occupazione tedesca, durante il quale manteneva contegno sottomesso alle autorità tedesche e neofasciste, mancando... all'alto compito di tutelare il prestigio e la dignità dell'ordine giudiziario di fronte ai molteplici attacchi e sopraffazioni ai quali esso era sottoposto". "Per questi motivi - conclude la relazione - subito dopo la liberazione veniva sospeso dalle funzioni dal comitato di liberazione nazionale del Piemonte", in esecuzione - si può aggiungere - del decreto emesso in clandestinità nel luglio del 1944. I vari procedimenti epurativi vengono comunque dichiarati estinti dal collocamento a riposo per limiti di età intervenuto il 1° agosto 1946²³.

²³ I dati sono tratti dal fascicolo personale presso il ministero della giustizia (III versamento, fasc.67359). Non si può fare a meno di rilevare la reiterazione dei vari procedimenti di epurazione e dei relativi provvedimenti, evidentemente dovuta alla legislazione in materia, assai confusa, sottoposta a continue modifiche, frettolosa e imprecisa, per cui v. A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 248 ss., con ampi richiami bibliografici.

5. *La rimozione delle leggi razziali.*

Nel corso delle ricognizioni sugli atteggiamenti dell'alta magistratura mi sono più volte domandato se e quali erano state le ricadute della politica razzista del regime tra la c.d. bassa magistratura, come allora venivano qualificati i magistrati di grado inferiore a consiglieri di corte di appello, e cioè giudici di tribunale, sostituti procuratori, pretori, aggiunti e uditori giudiziari.

Ho utilizzato una fonte inedita, i verbali delle adunanze del consiglio giudiziario del distretto della corte di appello di Torino nel decennio dal 1937 al 1946²⁴. Il Consiglio giudiziario era allora formato dal primo presidente e dal procuratore generale della corte di appello, dal presidente di sezione anziano della corte di appello, dal presidente del tribunale e dal procuratore del re. Il Consiglio esprimeva pareri sull'idoneità dei magistrati ad essere ammessi ai concorsi e alle valutazioni per percorrere i vari gradi della carriera da uditore giudiziario a consigliere di corte di appello.

Ebbene, sia prima che dopo la Liberazione sembra che il problema della razza non abbia lasciato alcuna traccia nelle migliaia di pagine ove sono presi in esame centinaia e centinaia di magistrati nel corso delle 39 adunanze del Consiglio giudiziario nel decennio 1937-1946.

Sino all'8 settembre 1943, nella formazione dei pareri sui singoli magistrati, oltre alla preparazione professionale, alla cultura giuridica e alle doti personali di carattere, il Consiglio giudiziario menziona se il magistrato è iscritto al P.N.F. e da quale data, nonché le eventuali cariche presso organi fascisti e funzioni nel partito. La non iscrizione al partito non sembra comunque incidere sui giudizi formulati ai fini della promozione al grado superiore e, specularmente, l'iscrizione non è titolo che eviti un giudizio di non idoneità alla promozione. Nei pareri si dà inoltre atto di qualsiasi atteggiamento, comportamento o opinione dissonanti rispetto ai canoni di normalità della condotta morale e politica del magistrato, ad esempio avere manifestato opinioni ostili nei confronti

²⁴ I verbali sono depositati presso l'Archivio di Stato di Torino (ASTo), Sezioni Riunite, *Corte d'appello di Torino*, Versamento 1992, b. 54, *Verbali del Consiglio giudiziario*. Ringrazio il prof. Leonardo Mineo, allora archivistica presso le Sezioni Riunite, per avermi segnalato tale fondo, rivelatosi di notevole interesse,

del fascismo o essere riluttante a partecipare in camicia nera alle cerimonie ufficiali del regime.

Ebbene, in quei centinaia di pareri i riferimenti alla razza sono episodici e casuali, in tutto solo quattro. Nell'adunanza del 28 marzo 1939 l'uditore giudiziario Carlo Del Pozzo, risultato primo del suo concorso, riceve una valutazione eccezionalmente positiva e lusinghiera; in particolare si dà atto che ha partecipato ai littoriali della cultura per l'anno XVII, presentando una notevole monografia su "La difesa penale della razza", classificata prima dalla commissione giudicatrice dei prelittoriali.

Nell'adunanza del 18 agosto 1941, nel giudizio formulato sul magistrato Alessandro Cassina, che concorre per la promozione a consigliere di appello, si precisa che ha svolto diligente istruzione in tutti i procedimenti penali a lui affidati e che per alcuni, tra cui quelli riguardanti le leggi razziali, le indagini sono state particolarmente accurate e minuziose.

Nella medesima adunanza viene affrontata la delicata posizione del pretore Carlo Alberto Mazza, in quanto dal certificato dello stato di famiglia risulta che la moglie e i tre figli da lei avuti dal precedente matrimonio appartengono alla razza ebraica. Nella domanda per l'ammissione al concorso di primo pretore, Mazza aveva fatto rilevare: che la moglie è nata da madre ariana e cattolica e da padre cattolico; che cattolici sono i tre figli da lei avuti dal primo marito che era israelita; che l'arianità della moglie era stata sempre riconosciuta dalla prefettura di Novara, ma il ministero dell'interno nel dicembre 1940 era andato in contrario avviso. Aveva quindi presentato ricorso contro il provvedimento ministeriale, ed era in attesa della decisione. Saggiamente il consiglio giudiziario esprime parere favorevole all'ammissione al concorso, ma rimane da capire se in questa vicenda, in cui sono intervenuti sia la prefettura che il ministero dell'interno, ad esser razzialmente riprovevole sia il pretore Mazza, per non avere accertato con la dovuta diligenza che la moglie fosse effettivamente ariana, ovvero la moglie, per avere in prime nozze sposato un ebreo, da cui aveva avuto tre figli. Soprattutto rimane da capire quali rapporti avessero questi profili razziali con la promozione a primo pretore.

Infine, nell'adunanza del 21 maggio 1943 si dà atto che Pietro Trombi, anche lui concorrente per la promozione a consigliere di appello, ha dimostrato particolare competenza in materia di matrimoni tra appartenenti a razze diverse.

Per quanto interessa in questa sede, si può concludere che tra le centinaia di giudici passati al vaglio del consiglio giudiziario, ove si dava puntigliosamente atto della loro condotta e delle posizioni morali e politiche, non risulta che alcuno abbia manifestato un sia pur timido dissenso o riserva nei confronti della politica razziale del regime o, al contrario, abbia manifestato adesione a tale politica. Vale anche la pena di rilevare che il Consiglio giudiziario sarebbe stata la sede opportuna per rivolgere un saluto di commiato e di solidarietà ai due giudici ebrei torinesi - Mario Levi e Umberto Muggia - che all'inizio del 1939 erano stati espulsi dalla magistratura in seguito al decreto legislativo n. 1728/1938 sulla difesa della razza. Purtroppo non ve ne è traccia. Altre istituzioni lo fecero, senza subire conseguenze.

A partire dalla fine del 1940, e poi nel corso delle adunanze del 1941, 1942 e 1943, si dà atto pressoché sistematicamente dell'appartenenza del magistrato alla razza ariana, in pochi casi si parla di "razza italiana (ariana)". I motivi di questa precisazione razziale vanno presumibilmente ricercati in una sorta di anticipazione del nuovo Ordinamento giudiziario del Guardasigilli Grandi del 30 gennaio 1941, che prevedeva appunto l'appartenenza alla razza italiana tra i requisiti previsti dall'art. 8 per essere ammesso a funzioni giudiziarie. Al riguardo, si deve tenere presente che sin dall'inizio del 1939 il ministro della giustizia Solmi aveva predisposto una verifica della purezza razziale del personale del ministero della giustizia²⁵.

La menzione dell'appartenenza alla razza ariana nei verbali del consiglio giudiziario potrebbe anche essere ricollegata ad una tra le numerose e incessanti circolari relative alla razza - sempre più feroci e

²⁵ V. *retro*, nota 5.

persecutorie²⁶ - diramate dal ministro della giustizia tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta e coscienziosamente ritrasmesse dal primo presidente della corte di appello Ciro Gini agli uffici giudiziari dipendenti.

Tornando ai contenuti dei verbali, la mancanza di richiami alla legislazione e alla politica razziale del regime caratterizza anche le adunanze del consiglio giudiziario dopo la Liberazione. Rimane ferma la rigorosa valutazione dei requisiti di preparazione e idoneità professionale, ma muta ovviamente il tenore dei fatti e dei comportamenti meritevoli di segnalazione: ora sono particolarmente apprezzati avere militato nelle formazioni partigiane, essere stato perseguitato e arrestato per motivi politici dalle brigate nere, avere abbandonato il servizio giudiziario dopo l'8 settembre 1943 ed essere entrato in clandestinità, avere difeso la dignità e l'indipendenza della funzione giudiziaria di fronte alle pressioni e minacce dei fascisti della Rsi, essersi rifiutato di iscriversi al partito fascista repubblicano, avere collaborato con il CLN e agevolato la lotta di liberazione, avere svolto funzioni di pubblico ministero presso le corti di assise straordinarie o speciali.

6. I conti con le leggi razziali italiane sono ancora aperti.

Dai verbali del Consiglio giudiziario si può dunque trarre la conclusione che il processo di rimozione della legislazione e della politica razzista del fascismo ha coinvolto sia gli alti magistrati che la bassa

²⁶ In ordine cronologico: il 27 dicembre 1939 viene disposta la dispensa dal servizio anche del personale subordinato di razza ebraica, conciliatori e vice conciliatori, uscieri di conciliazione, commessi degli ufficiali giudiziari, giornalieri provvisori assunti precariamente invece degli uscieri di ruolo mancanti; il 6 aprile 1940 si stabilisce che il ricorso presentato dai professionisti di razza ebraica contro la cancellazione dagli albi non ha effetto sospensivo e pertanto sino all'esito del ricorso i professionisti non possono continuare a esercitare la professione; sempre in tema di professionisti di razza ebraica una circolare del 29 maggio 1940 pone il divieto di qualsiasi forma di collaborazione con professionisti di razza ariana; il 17 maggio 1940 vengono prese di mira le fondazioni costituite da persone di razza ebraica presso Accademie e Istituti di cultura per il conferimento di premi a studiosi, fondazioni che talvolta portano il nome della persona ebrea. Viene posto il quesito se i premi possano esse conferiti omettendo il nome ebraico del benefattore. Il ministro risponde che i premi suddetti non debbono essere conferiti e che le relative somme, quando possibile, devono essere restituite o devolute alle comunità ebraiche per le loro scuole; il 30 novembre 1940 viene comunicato l'obbligo di appartenenza al P.N.F. per gli avanzamenti in carriera ed anche per qualsiasi forma di incrementi del trattamento economico; il 29 dicembre 1941 il ministro della giustizia, preso atto che talvolta su questioni riguardanti la razza vengono emessi provvedimenti difformi e precisato che tutte le questioni attinenti alla difesa della razza italiana sono di competenza del ministero dell'interno, dispone che le dipendenti autorità giudiziarie prospettino preventivamente tali questioni al ministero, che provvederà a chiedere le opportune determinazioni al ministero per l'interno. Le circolari sono depositate presso gli Archivi della presidenza e della procura generale della corte di appello di Torino – Raccolta circolari.

magistratura. I primi perché conniventi e coinvolti a vario titolo in prima persona con le leggi razziali e con gli organismi chiamati a dare loro attuazione. I secondi - giudici che nel 1938 erano da poco entrati in magistratura, comunque da non più di 10-12 anni - presumibilmente perché timorosi, in una organizzazione ancora rigidamente gerarchica, di andare a scoprire il passato poco limpido - filo fascista e/o filo razzista che fosse - dei capi degli uffici, dei componenti del CSM (sino al 1958 formato da alti magistrati) e delle commissioni ministeriali, che a vario titolo avevano il potere di influire sulla carriera e su ogni questione relativa al loro stato giuridico.

Quali che siano stati i motivi della rimozione, la realtà è che i conti con il passato filo razzista della magistratura italiana sono ancora tutti da fare. In questo senso, poco per volta, passo dopo passo, dovranno essere esaminati gli archivi delle corti di appello e delle procure generali per verificare, anche con l'ausilio dei fascicoli personali dei primi presidenti e dei procuratori generali, dei presidenti e dei procuratori del re dei principali tribunali dei distretti di corte di appello, quali sono stati gli atteggiamenti nei confronti delle leggi razziali tra il 1938 e il 1943 sull'intero territorio nazionale.

E' presumibile che, anche all'interno della magistratura, possa emergere un quadro più articolato di quanto sinora esposto. Ma in realtà, al di là dello specifico problema dell'atteggiamento dei magistrati nei confronti delle leggi razziali, credo sia giunto il momento di documentare e ricostruire, anche a livello locale, il coinvolgimento con il razzismo delle altre istituzioni politiche e amministrative e degli enti esponenziali della società civile. L'auspicio è che qua e là sia dato riscontrare qualche sia pure cauta e timida presa di distanza, che renda meno amaro il quadro degli alti magistrati e dei giuristi che avevano aderito alle leggi razziali e di quanti erano poi riusciti a rimuoverne la memoria sino all'inizio degli anni Duemila.

